



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CESSAZIONE D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA AMMISSIBILE
SOLO SE VI È POTENZIALE PERICOLO DI FRODI FISCALI**

- Sentenza del 02/09/2025, n. 3510 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano
- Giud. monocr. Fagnoni

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 421 INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE
- TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E
CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE
Partita IVA - Provvedimento di cessazione d'ufficio - Inattività triennale -
Insufficienza.

Massima

Il provvedimento di cessazione d'ufficio della partita IVA può essere adottato dall'Amministrazione finanziaria solo a fronte della constatata possibilità che, attraverso una partita IVA fittizia, possano essere commesse frodi fiscali. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, per le relative verifiche officiose in materia, l'inattività triennale della società rappresenti un elemento di valutazione, che deve essere - però - declinato con ulteriori profili di rischio, funzionali ad acquisire una visione più completa della fattispecie).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- | | |
|------------------------------|--|
| <u>Rif. Normativi</u> | - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 15 <i>bis</i> |
| <u>Conformi</u> | - C.G.T. I° Prato, n. 163 del 14/08/2025 |
| <u>Anno pubb.</u> | - 2025 |